PROSIEGUO DEI FATTI DELLA CAUSA TRA JOELE — MONACO — MONTE DISCIOLTO DELLE 29 FAMIGLIE.

Tre marcabili avvenimenti

22. Il primo — Quell' onorevole Barone de Girardi, di cui è lode nel n.° 12 del libello, che mai deviò dalle *pure e sante norme* del *giusto* e dell' *onesto*, nella difesa sostenuto dal *degnissimo avvocato Marchese Orlando*, in giudizio ha serbato un *contegno* ch' era di conseguenza del suo operato, *scompagnandosi*, cioè, *dai suoi Colleghi* coamministratori Marchese Sersale e Marchese Vitale.

Ha egli esposto, ch' essendosi *volontariamente* DIMESSO (perchè riprovava il discendere a contrattare con uno *speculatore*, in *pregiudizio* evidente del *diritto* del *terzo*) dal carico di amministratore, *in epoca* PRECEDENTE *alla istituzione del giudizio* (cioè, *forse* allorquando si prese quella deliberazione del 21 febbraio); così chiedeva esser *messo fuori causa*.

Ma come consentire che l' unico *dabbene*, che seppe l' utile *forse* al giusto ed onesto posporre, venghi messo fuori causa? anche a *costo di pagar le spese* la condotta esige di ritenerlo — Epperò comunque fosse vero, che il Girardi *si appartò dall' assemblea*, quando vide che la offerta di Monaco andava ad essere accettata, locchè leggesi nel suddetto n.° 12 del li-

prebbesi facilmente precisare; e che, ove pure star si volesse ai detti di del Prato, risulterebbe molto inferiore all' ammontare della offerta pretesa fatta in grado di sesta.

Vero è, che il vantaggio a del Prato procurato si pretende da Monaco rivolgere *in discredito* della posizione dell' altro attore signor Joele, dicendo, che la *rinunzia alla lite data da del Prato* sia stata non in conseguenza della *convenzione*, ma della *convizione del torto*: però, ove l' uopo il richiedesse, il signor Joele ha chiesto la pruova nei modi legali del fatto, che *la rinunzia alla lite fu l' effetto della ultimata convenzione*; qual pure rifulge al considerarsi che il rinunziante del Prato non solo non si *offre pronto a pagare le spese*, ma benanche i convenuti *non ne chiedono il ristoro*: *convenzione* per la quale viemaggiormente rest' *accreditata* quella posizione che s' intendeva discreditare — Vero è ancora che il vantaggio procurato a del Prato, importerà che tutte le conseguenze del contendere *dal dì della data rinunzia in poi* gravar debbono sul solo signor Joele: ma è ancor verissimo, che costui allorchè nell' arena discese, *per non saper tollerare una soverchieria*, contò unicamente sulle proprie forze, e non degli *ausiliarii*, *che la ignoranza dei fatti a quell' epoca gli avea procurati*; e con i soli suoi mezzi ben spera il signor Joele sostenere il piato, e stare alle conseguenze.

*

24. Il terzo — Non ha guari l'avvocato de' Nobili, per mezzo di varii messi, ed in nome degli *Amministratori Sersale e Vitale* da lui difesi, pregò il signor Joele per una conferenza affine di transigere, e costui si credette nel dovere, come altra volta, volenterosamente prestarsi — Era però il signor Joele ben lontano dal credere, che in termini di conciliazione gli si *offrissero i danni ed interessi*, quasi che egli meno per aver la cas' aggiudicata, quanto per *avere dieci carlini*, *o mille ducati*, fosse uscito a contendere — Nel rifiutare Joele perciò la *offerta*, pregò de' Nobili *a rivolgerla a Monaco*; che anzi lo stesso signor Joele si offrì pronto ad *aggiungere qualche centinajo di ducati*, alla somma che voleaglisi dare pei danni, onde veder pienamente contento lo *speculatore* — Ma de' Nobili osservò, che con quel centinajo di ducati di soprappiù, che offrivasi dal signor Joele, non si sarebbe il fine ottenuto: ed allora costui *sollennemente protestò*, ch' egli intendeva rimettersi all' *onestissimo avvocato Gamboa* pella fissazione di quant' altro, oltre il prezzo di aggiudicazione, avesse dovuto *sacrificare per aver la cosa ed acquistar la pace*; e soggiunse, che ove la somma fissata non avesse amato sborsarla, si dichiarava *pronto a rinunziare alla lite* — Eppure fiducia non ebbero gli Amministratori nel *lodato uomo*; che ancora è alla difesa del Monte per altri affari: ma non debbe recar meraviglia, per-

chè non l'aveano avuta nel *Cav. Presidente Navarro*.

DISCUSSIONE IN DIRITTO.

Nelle vendite VOLONTARIE *innanzi* NOTAJO consensualmente *disposte, non v'ha luogo all'additamento del* SESTO.

25. La esposizione di un bene all' asta può aver luogo in virtù dell'ordine della *legge*, dell' ordine del *Giudice*, della convenzione delle *parti* — È la legge, che comanda i beni di un *debitore inadempiente* siano venduti per via di espropriazione forzata tenuta innanzi del Tribunale — È il Giudice, che con *apposita sentenza*, *cognita caussa*, dispone che la vendita dei *beni dei minori* ed altri *incapaci* siano venduti innanzi di lui, o di un Notajo all' uopo delegato — È infine la convenzione, che statuisce *tra maggiori* la subastazione *di un bene*, *CHE PERÒ AVANTI DEL GIUDICE NON PUÒ AVER LUOGO*; ma innanzi quel *funzionario che presiede ed autentica tutte le convenzioni*.

Nel primo caso la subastazione e la presenza del Magistrato risultano richieste per supplire al *dissenso* del debitore inadempiente — Nel secondo caso l'ordine del Giudice, *cognita caussa*, risulta richiesto per supplire alla *incapacità* — Nel terzo caso la subastazione unica e sola è dettata dalla *volontà* delle parti,

posto mente alla *incomoda ripartizione* della cosa, alla *difficoltà di determinarne il prezzo*, al non POTERE O VOLERE *alcuno dei condividenti* quella cosa PRENDERE, e se si voglia pure al *capriccio* veg. art. 1532 leg. civ.

Per la subastazione dei beni del debitore inadempiente *in quanto alla forma* provvede la legge del 29 decembre 1828 — Per la subastazione dei beni dei minori provvedono gli art. 1030 e seguenti leg. di proc. — Per la subastazione dei beni dei maggiori stanno le disposizioni degli art. 1029, 1060 e 1061 leg. di proc., nonchè l' art. 154 della leg. sulla spropriazione; riscontrate di grazia questi ultimi.

26. Or si domanda — nelle vendite sott' asta volontaria *consensualmente* disposte innanzi Notajo da *maggiori* i quali godono il pieno esercizio dei loro diritti, in mancanza di *patto apposito e specifico* per l' ammessibilità dell'*additamento del sesto*, potrà essere ammesso? La *negativa* DUBBIA NON È sol che si leggono le varie disposizioni citate.

27. Che nelle *spropriazioni forzate* per legge la offerta del sesto stia, dubbio non v'ha.

Ma grave è il dubbio, se la offerta del sesto debbe ammettersi nelle *vendite volontarie* dei beni dei minori, *authore praetore*. E le gravi ragioni del dubitare sono desunte *dall'art. 1041* leg. di proc., e specialmente sulla

intelligenza della frase ALLA FORMA DELL' AGGIUDICAZIONE ED ATTI CONSECUTIVI, naturalmente indicante non gli atti *eventuali*, ma i *necessarii*, e quelli che la rendono *consumata ed espletata in tutta forma* — *dall' accettazione* della somma *offerta dall' ultimo licitatore*, sempre *volontaria* — *dal dovere le condizioni risolutive* di un diritto *esser* mai sempre *scolpite* letteralmente nella legge, o nel patto — *dalla sanzione* dell' art. 382 leg. civ. cioè, che la vendita dei beni dei minori debbe farsi in presenza del tutor surrogato *all' asta pubblica* innanzi ad un Giudice del Tribunale, od ad un Notajo a ciò deputato, *e dopo tre avvisi*, senza prescriversi lo esperimento di alcuno additamento — dalla circostanza, che la vendita sott' asta volontaria dei beni dei minori per nulla differisce dalla vendita consensuale tra i maggiori, sotto il rapporto *della trasmissione di essi beni coll' affezione delle ipoteche iscritte*, donde il diritto nei creditori alla sopraimposizione del *decimo* giusta l'art. 2084 leg. civ., ove l' acquirente volesse i beni dalle ipoteche purgare — dalla circostanza che l'espropriazione forzata per legge *opera la purga*, e la *esclusione* dell' additamento del *decimo*, nel cui luogo sta la offerta del *sesto* — Quali ragioni risultano vieppiù imponenti per l' autorità del Pigeau tom. 2 pag. 19 — dei compilatori degli annali tom. 7 pag. 187 — dell' apposito consulto reso da Toullier, Lesbaupin e

Vatar — del Carrè, che a lungo la quistione esamina e ritratta precedente suo avviso — delle decisioni che le hanno adottate; e di cui sono ridondanti le raccolte del Sirey, del Dalloz — infine pell'accurato esame di cui le ritenne ben degne l'illustre Cav. Agresti alla pag. 138 del vol. 3 delle sue decisioni.

28. Epperò la quistione anteposta non può nè deve andar risoluta colle regole delle *spropriazioni forzate*, e molto meno delle subastazioni volontarie che *non possono farsi*, *SE NON COLL' AUTORITÀ DEL GIUDICE*, perciocchè si eleva in un *caso* del tutto *distinto* e *diverso*.

Quelle leggi che vogliono, i beni dei minori, ed altre persone costituite in pari *incapacità a consentire*, non potersi altrimenti vendere che *per la sentenza del Giudice*, ed innanti ad *esso*, ovvero ad un *delegato da lui* — le leggi istesse permettono, che *quando le parti sien tutte in età maggiore possono CONSENTIRE che l'incanto sia fatto davanti un Notajo da eleggersi di comune accordo*, art. 746 leg. civ.; ed allora solamente quando tra condividenti *stiano minori*, *interdetti* ec. *l'incanto non può farsi SE NON GIUDIZIALMENTE colle formalità prescritte per l'alienazione dei beni dei minori*, l *art. 757 leg. cit.*; cui rinviano gli art. 1532 e seguenti leg. civ.

Di vantaggio nell' art. 1029 delle leg. di procedura è statuito, che gl' *immobili appartenenti a maggiori saranno venduti, se pu-*

re vi è luogo, NELLA MANIERA CONVENUTA DAI MEDESIMI : *se poi vi sarà luogo ad una vendita da farsi all' incanto*, *questa dovrà eseguirsi com' è disposto nel tit. delle divisioni e delle vendite all' incanto;* ove rinviensi l' art. 1060, che *limita* la esecuzione di tutte le formalità prescritte nei precedenti art., *quando vi saranno interessati minori*, *o altre persone che non godono un libero esercizio dei loro diritti:* quando poi i comproprietarii fossero tutti *maggiori*, *legittimamente rappresentati*, potranno attenersi alle vie giudiziali, abbandonarle in qualsivoglia stato di causa, ED ACCORDARSI A PROCEDERE IN QUELLA MANIERA CHE PIU' CREDERANNO DI LORO INTERESSE.

In questo caso dunque tutto si rifonde nei PATTI stabiliti per l'*incanto*, disposto da maggiori innanzi Notajo : e se *espressamente* si è *fatto salva* la maggiore offerta del sesto; se i comproprietarii venditori, nell'*accettare* la offerta dell' ultimo licitatore, hanno ancora *espressamente fatta salva la sopraimposizione*; in altri termini, se hanno *condizionatamente* e non *diffinitivamente* accettata la offerta : allora soltanto potrà *ammettersi* la offerta del sesto, potrà *risolversi* l' aggiudicazione diffinitiva: diversamente nel *favore dell'ultimo licitatore* sta il difetto di *preveggenza* nei venditori, stà il *consenso diffinitivamente* da essi prestato.

Si aggiunge che siffatte vendite da maggiori disposte innanzi Notajo non solo trasmet-

tono il bene con tutte le affezioni, cosicchè uopo è purgarlo nei modi di legge, e quindi riconoscere la sovraimposta del decimo conformemente all'art. 2184 leg. civ.; ma benanche sottopongono l'acquirente a tutte le azioni, che, contro le vendite per *innanti definito prezzo*, possono i venditori ed i terzi esercitare, fra quali specialmente la *rescissione per causa di* LESIONE, ove il venditore sia stato leso oltre la misura comportabile; azione, che ben si sà, *non aver luogo nelle vendite che per legge non possono farsi se non coll' autorità del giudice*, art. 1530 — Sarebbe quindi màssima assurdità soggettare quei *volontarii consensuali incanti* alle *forme e gravezze* dei forzati, o giudiziali, e nel tempo stesso *vederli privi* di quei *vantaggi e favori* dalla legge all'asta forzata, o giudiziale attribuiti.

E che le *forme* stabilite per gl' incanti *giudiziali* non possono protrarsi, in mancanza di apposita convenzione, per gl' incanti *consensuali*, è letteralmente sancito nell' art. 154 leg. sulla spropria, *e sotto pena di nullità*: tanto dunque è lungi che si possa nel rincontro trar norma dalle disposizioni sulla spropria forzata, quanto che *non possono sotto pena di nullità le forme di essa adoperarsi per la vendita volontaria d' immobili appartenenti a maggiori i quali godono il pieno esercizio dei loro diritti.*

Infine è da notarsi, che lo stesso THOMINE, unico della scuola francese, che opina per

l' ammessione della offerta del sesto *negl' incanti* GIUDIZIALI pella vendita dei beni dei minori ed altri *incapaci*, avverte » che vi ha » un caso in cui tuttocchè la vendita degl' im- » mobili sia fatta agl' incanti, crediamo che la » sovraimposta del quarto (ora del sesto) non » debbe ammettersi, quello cioè in cui questo » modo di vendita è *PURAMENTE volontario* (o » meglio *CONSENSUALE*) , ed in cui *non* » *si fa con autorizzazione giudiziale* , perchè » secondo l' art. 1684 del Cod. civ. il ven- » ditore in questo caso non è privato dell' a- » zione di rescissione della vendita per lesio- » ne — Così secondo l'art. 746 del Cod. di » proc. gl' immobili che appartengono solo a » maggiori non possono, sotto pena di nullità » essere messi agli incanti in giudizio : se ad » essi piace di far vendere i loro immobili a- » vanti Notajo per via di pubblici incanti, la » legge non ha dovuto sottomettere quest' ag- » giudicazione *PURAMENTE volontaria* alla so- » vraimposta del quarto ; essa non può essere » applicata a vendite le quali non solo non si » fanno con autorizzazione giudiziale, *ma che* » *non possono farsi in giudizio* ».

29. Ma nella fattispecie il terzo aggiudicatario ritener doveva che, *non trattavasi* di subastazione al seguito di spropria forzata, e molto meno di vendita giudiziale volontaria , per supplire al *dissenso*, o alla *capacità* di assen-

tire nei comproprietari? E come dubitarne — Se egli, il terzo, letto non avea ne' *capitoli di vendita* che questa da un *creditore* innanti spingevasi contro d' un suo *debitore*; se ivi non leggeva essersi *adito un Giudice*, e di aver *costui* la vendita *ordinata*, visto *il parere del consiglio di famiglia*, visto *l' apprezzo*, preso in considerazione *le circostanze* che la rendevano *espediente* — Invece quel terzo aggiudicatario DA UN CANTO LETTO AVEA negli affissi, che la *vendita volontaria avea luogo per effetto della* CONVENZIONE *interceduta fra tutti gl' interessati al disciolto Monte delle 29 famiglie, e dell' autorizzazione dai medesimi data agli Amministratori* COLLA SCRITTURA PRIVATA DEL 1 AGOSTO 1844 *presso il notar Scotti depositata nel 26 settembre 1845*: DALL' ALTRO CANTO nei stessi affissi LETTO AVEA, che ciascuna porzione degli immobili esposti venali si sarebbe aggiudicata *al maggior offerente ed ultimo licitatore* dietro il doppio esperimento della *preparatoria* e *della diffinitiva* — Dunque il terzo obblatore ritenne, che trattavasi di una vendita subasta, da maggiori consensualmente disposta, godenti dei pieni diritti, per modo di poterne disporre con una PRIVATA SCRITTURA: ritenne che, da un lato, restando ultimo licitatore, poteva ciò non pertanto essere molestato con *azione di lesione dai venditori*, *e con azioni ipotecarie dai terzi*; ma dall' altro lato *il suo ac-*

quisto non poteva risolversi mercè la offerta maggiore del sesto, non convenuta espressamente, nè fatta salva al momento dell' aggiudicazione diffinitiva.

Nullità dell' aggiudicazione da Travani riportata nel 26 febbrajo per non essersi uniformato al PATTO PRIMO de' capitoli di vendita.

30. Quivi leggevasi » *non potrà essere ammesso a licitare chi* TRE GIORNI PRIMA *degl' incanti non avrà depositato con fede presso notar Scotti la sesta parte del prezzo da non eccedere i ducati 500* — Tal patto cogli affissi venne espressamente ed in preferenza ricordato, e proclamato come *legge inviolabile pei concorrenti alla licitazione, e per gl' interessati al Monte venditori* — Ora costoro, fralle altre *BONIFICHE*, *privilegii*, *ed esenzioni* di cui favorirono quella maschera del Travani, che il Monaco covriva, fuvvi pur di ammetterlo a licitare, nella circostanza che non erasi uniformato al patto 1.° de' capitoli di vendita, *depositando la sesta parte del prezzo di valutazione* — Ciò stante, *la violazione del patto*, *la nullità della licitazione*, è evidentissima.

Ne si dica, che il deposito prescritto dalla legge, stava in luogo di quello prescritto dal patto — Imperciocchè ciò non è scolpito nè nel patto, nè nella disposizione della leg-

ge — Nè potrebbe ritenersi, DAPOICHÈ il patto voleva il deposito della *sesta parte del prezzo di valutazione* di ciascuna porzione, e la legge vuole il deposito del *soprappiù che a titolo di sesta* intende incarirsi: DAPOICHÈ colla offerta del sesto per legge restavano *aperti* NUOVI *incanti*; ma non perciò il nuovo oblatore restava in difformità del patto *ammesso a licitare*, pel che faceva mestieri che avesse *tre giorni prima* depositato quella sesta parte del prezzo di valutazione voluta dal patto primo dei capitoli di vendita: DAPOICHÈ per legge la offerta del sesto pei NUOVI *incanti* debbe *distribuirsi fra i creditori* in caso di non comparsa dell' offerente; ma giammai il deposito prescritto dal patto primo dei capitoli di vendita *poteva aver tal destino*, ancorchè il deponente non si fosse presentato a licitare: DAPOICHÈ, esonerato il nuovo offerente di conformarsi al patto primo, risultava egli *in pari condizione* del già aggiudicatario diffinitivo, quando che la legge nell' ammettere le nuove offerte del sesto, impone all' offerente tanti doveri, pei quali purga la sua *contumacia*, *od irresolutezza* nel momento de' primi incanti.

Nè si soggiunga che il deposito prescritto dal patto era facoltativo nel senso che gli Amministratori potevano ancora ammettere a licitare coloro, che fatto non avevano deposito, DAPOICHÈ in un loro solenne atto istesso leggesi che i capitoli della vendita *formavano leggi*

INVIOLABILI pei concorrenti alla licitazione, *e per gl' interessati del Monte venditori*; e quel patto primo non riservava agli Amministratori la facoltà di esonerar chicchessia dal deposito, quindi non potevano arrogarsela: DAPOICHÈ, ritenuta la idea che quel patto intendeva a migliorare la cautela del Monte, esclusiva dei *SPECULATORI e comperatori a vuoto*, necessariamente debbe dirsi, che consumata l'aggiudica diffinitiva, i novelli padroni della cosa esposta venale avevano tutto l' interesse, perchè non restasse violato quel patto che escludeva i *speculatori* (ossia il Monaco) dal far mano bassa, ed involare diritti legittimamente acquistati: DAPOICHÈ, ritenuto ancora per un momento, che era in facoltà degli Amministratori di ammettere a licitare chicchessia *anche senza deposito*, l' esercizio di tal facoltà poteva tollerarsi *fino al momento dell' aggiudica diffinitiva*, stante che per allora liberi erano i terzi *nell' impegnarsi o no* con colui che fatto non avea deposito; ma quella consumata, credere non si doveano liberi i venditori a segno, da poter ledere il diritto acquisito dall' aggiudicatario diffinitivo, *fino al punto* di controporgli *come offerente di sesto* un tale che appena avrebbe potuto essere ammesso a sostenere la prima gara con lui, *fino al punto* di eguagliare la condizione di quell' offerente così detto del sesto, alla condizione dell' aggiudicatario diffinitivo.

Dovere dei convenuti di esibire le deliberazioni del 18, 21 e 25 febbraio 1846, e correlativa obbligazione di Monaco.

31. Certo è nel fatto, che le deliberazioni furono prese, perciocchè *pruove autentiche* il contesta: sol potrebbesi dubitare, *se i convenuti per legge sieno obbligati ad esibirle*, invocando l'antico adagio *nemo debet edere contra se* — sul quale notava Gotofredo, commentando la *leg. 4 Cod. de edendo* » *MAGNA VIDETUR ABSURDITAS!! reum non cogi instrumenta adversario prodere; et tamen compelli respondere, exihibere, JURARE, VERUM FATERI, et quod eo occultius est, ANIMI SECRETA IN SE IPSUM EVULGARE!*

Ma quel dubbio come potrebbe sostenèrsi sotto l'attuale procedura, *sempre diretta al fine dello scovrimento del vero*, perciocchè essa vuole lo *scambio* dei rispettivi documenti; essa soggetta le parti reciprocamente ad un *interrogatorio*, ad un *giuramento* suppletorio, decisorio; e quello che è più imponente, soggetta le *sentenze inappellabili ad essere ritrattate, se dopo la decisione della causa si sia ricuperato qualche documento decisivo, che per fatto della parte avversa*, *NON ERA STATO PRIMA PRODOTTO*: così che evidentemente la legge intende parlare di quel documento, sottratto alla estimazione del giudice, per opera e volontà dell' attore o del convenuto.

Indipendentemente da quanto sopra: in processo stà la intima in istampa del 18 febbraio, ove gli Amministratori ed il loro Avvocato solennemente dichiarano, che *tale intima assieme colla correlativa deliberazione del 21 seguente, avrebbero depositate presso Notar Scotti, e quindi si sarebbe unita agli atti della vendita* — Tanto dunque è lungi di non potersi i convenuti obbligare alla esibizione delle deliberazioni e correlativa obbligauza di Monaco in esse trascritta — per quanto è certo dovere gli Amministratori completare gli atti per la vendita nei termini della *spontanea dichiarazione*, nonchè del *mandato* che si contiene nelle stesse deliberazioni, *di doversi*, cioè, *presso Notar Scotti esibire*.

Ammessibilità della pruova dei fatti marcati nei num. 6, 9, 10 e 12 della citazione.

32. Ogni divieto della pruova testimoniale sia a causa del *valore della cosa* contesa, sia perchè *oltre o contra il contenuto negli atti*, non stà più nella esistenza di un *principio di pruova per iscritto*.

Ora potrà mai dubitarsi che la *intima in form' amministrativa* del 11 febbraio, dirett'agl' interessati del disciolto Monte, per riunirsi il 13, e deliberare *su affare di somma importanza relativo alla vendita dei beni del Monte*, rende più che verosimile il fatto alligato nel num. 6 della citazione?

Potrà dubitarsi, che le due intime del 18 febbrajo e 2 marzo *in forma stragiudiziale* assicurano che nel 21 febbrajo non della *così detta vendita a ribasso*, ma di tutt'altro, relativo sempre alla vendita dei beni del Monte, fu deliberato; e che quindi rendono ben verosimile il fatto allegato nei num. 9 e 10?

Potrà dubitarsi, che il *contegno* serbato nell'attuale giudizio, e la *provata non assistenza* del Barone Girardi alla così dett'aggiudica in grado di sesta, mentre che pure era stato come dovea presente all'aggiudicazione diffinitiva, non assicuri che l'*onest'uomo* non intendeva contrattare col sedicente offerente; e che rende quindi pur verosimile il fatto allegato nel num. 12 — dallo stesso Barone affatto negato?

Potrà dubitarsi, che l'uso dal Monaco fatto delle due *teste di ferro*, cioè, Travani ed Amendola, non convinca, che gl'IMPRESSARII (intendo, *i direttori dell'attual commedia semi-seria*), intendevano già bene che far comparire il Monaco come offerente del sesto *su tutte le porzioni aggiudicate*, era al pubblico annunziare, che, dopo l'aggiudicazione *in dettaglio*, erasi dai venditori con Monaco contrattato sulla vendita *in massa*, della medesima cosa; era apertamente svelare, *intendersi trar partito dalla possibile inconsideratezza o melensaggine degli aggiudicatarii diffinitivi*, posto solamente alla persona col quale i venditori eran discesi a contrattare.

Potrà dubitarsi, che le tante pratiche da Monaco tenute, sotto i nomi di Travani ed Amendola, *nel 23 e 24 febbrajo*, non depongono *essere le medesime ingenerate dalla deliberazione del 21* (avvertesi che il 22 fu giorno di Domenica, ultima del Carnevale) contenente la trascrizione della *lettera-obbliganza* di Monaco, e la sua *accettazione:* e perfino il ministero prestato dallo stesso *usciere Fattorini*, incaricato della vendita *dai venditori*, per la intima della offerta del sesto, non persuade che l' *operato* era la *esecuzione* del *deliberato ?*

Potrà in fine dubitarsi, che *quali fossero state le condizioni del contratto* tra i venditori e Monaco, assicura l'atto istesso di aggiudicazione a *ribasso così detto del 20 marzo ?* — Gli aggiudicatarii diffinitivi *fin dal 12 marzo* colla loro citazione avevan articolato il fatto, che il contratto passato fra Monaco ed i venditori importava che il primo acquistava i beni del Monte *per lo solo prezzo di valutazione*, che l'*aumento* a tal prezzo *portato* da *essi loro sopraimponendo all'asta*, e la *somma a titolo di sesta* depositata, al Monaco si sarebbe *DETRATTA* dal valore delle due residuali porzioni del palazzo e del territorio a Pago — Ora, *DOPO OTTO GIORNI*, Monaco *personalmente*, ed i *venditori*, di quell'articolato fatto porgono agli aggiudicatarii diffinitivi *lucida legale e sollenne pruova* coll'atto del 20 marzo (*scena ultima*

dell'*atto finale* num. 20), col quale restano al Monaco aggiudicate le suddette due porzioni del palazzo e territorio, per somma *inferiore* alla valutazione, *in cifra eguale* all' aggiunto alle porzioni aggiudicate dagli aggiudicatarii diffinitivi, ed a titolo di sesta dal Monaco — *Salutem ex inimicis nostris ! !*

Dunque nella fattispecie concorrono importantissimi principii di pruove per iscritto, che i fatti allegati non *verosimili* rendono, ma oramai *veri*.

33. Epperò pur bastava quei fatti semplicemente allegare perchè dovesse la pruova testimoniale sperarsi: dapoichè il divieto della legge si versa sulla pruova dei contratti, *pe' quali era possibile all'articolante procurarsi una pruova scritta;* nella specie certamente che agli aggiudicatarii diffinitivi ciò era *impossibile.*

Il divieto non comprende i *nudi fatti*, che poi possono costituire un contratto, ed ancora se si voglia un *quasi contratto;* in altri termini, data e fatta la pruova dei nudi fatti *per se soli*, e non come costituenti un contratto, la conseguenza sarebbe l' annullamento degli assunti diritti ed obbligazioni derivanti dai nudi fatti e per se soli: nella specie è la *pruova dei nudi fatti* quella reclamata.

Il divieto della pruova orale *contra ed oltre* il contenuto negli atti, stà a riguardo di colui che all'*atto istesso è intervenuto*; ma non

mai a riguardo del TERZO, *cui l'atto medesimo si oppone*; or gli aggiudicatarii diffinitivi *estranei* sono ai diversi atti, incominciati colla rinnovazione della offerta fatta da Monaco pello acquisto dello *intero* palazzo, *dopo l'aggiudicazione diffinitiva in dettaglio della massima parte di esso*, contenuta nella sua *lettera-obbliganza*; e quindi nel diritto di provar *contro* quello che nell'atto leggesi.

Infine coloro che contrattono col proponimento di ledere il diritto acquisito dal terzo, di eludere la sua aspettativa in modi diversi da quelli prescritti dalla legge, di manomettere la fede pubblica, cadono essi ed il loro operato in quella riprovazione preveduta testualmente dall'articolo 222 (1) delle leggi penali, e perciò commettono un *delitto*; ad allontanare la consumazione del quale, è lecito al *soverchiato* la pruova *orale* di tutti quei fatti che giustificano il proponimento dei contraenti, reclamare e compilare.

Conseguenze.

34. Esibite e lette dal Magistrato le deliberazioni del 13, 21 e 25 febbrajo e la correlativa lettera-obbliganza di Monaco — ammes-

(1) Coloro che negl' incanti delle proprietà ne turbino la libertà *producendo* OFFERTE SUPPOSTE saran puniti col primo grado di prigionia e coll'ammenda.

sa, e fatta la pruova orale richiesta, *potrà risultare*,

1.ª *Conseguenza* — che, dopo consumata l'aggiudica diffinitiva *in dettaglio*, piacque ai venditori ad altro vendere *in massa* la *cosa istessa:* or questo piacimento, questo accordo, questa vendita cadde per l'appunto sulla cos' ALTRUI; quindi nulla, ancora perchè il preteso comperatore *non ignorava che di altri fosse*, art. 1444 leg. civ.: nè in tale disamina *trovan luogo le voci di dolo e fròde*; sia pure stata la seconda vendita l'effetto di una *aberrazione di mente*, di un *bel tratto di spirito* — Vanamente si allegherebbe che l'aggiudicazione diffinitiva importava il trasporto del dominio *sotto la condizione risolutiva*, costituita da una possibile sopraimposizione del sesto, dappoichè la natura di siffatta condizione è assolutamente CASUALE, e quindi la sua verifica o mancamento, esser doveva il risultato, *non di un contratto tra il già venditore ed un terzo*, ma dell'unica ed indipendente *volontà* di costui, congiunta alla *effettiva e reale prestazione* di quelle obbligazioni dalla legge imposte: che se la offertà del sesto era *conseguenza ed effetto* della contrattazione nulla per legge, debbe pur *quella nulla* dichiararsi — In sostanza se il venditore dopo l'aggiudicazione diffinitiva non conserva alcun diritto alla disposizione della casa, *non può nè debbe essere in suo potere* la verifica della offerta di sesto,

che vale a risolvere l'aggiudica; diversamente quello che *direttamente* la legge gli nega, egli *indirettamente* otterrebbe, locchè è assurdo — Dipender dunque deve pienamente dal CASO la verifica o mancamento della condizione risolutiva dell'aggiudicazione, ossia la offerta del sesto.

35. 2.ª *Conseguenza* — che la ragione del contratto passato tra i venditori e Monaco stava *nel facilitarlo, ed eccitarlo con buone indennità, e belle promesse alla offerta del sesto:* quindi risultava non più reale ed effettiva la sua *sottoposizione a quelle obbligazioni dalla legge ingiunte*, comechè discende dai fatti narrati nei numeri 9 e seguenti del libello; che anzi le *legittime obbligazioni* dell'offerente di sesto risultano *snaturate a segno da discenderne diritti, e ragioni di profitto sulle spoglie degli aggiudicatarii diffinitivi!!!*

Ed in queste circostanze potrà pure dubitarsi del *consiglio* di frodare, dei *raggiri* usati, dell'*evento* del danno — colla deliberazione del 21 febbrajo non si teneva forse *consiglio apposito* sul modo di prostrare i diritti acquisiti dagli aggiudicatarii diffinitivi? colla comparsa in iscena del Travani e dell'Amendola, *non si raggiravano* forse gli aggiudicatarii istessi? col costringere costoro a *decadere* dal diritto di conseguire la cosa acquistata legittimamente; oppure per conservarla *a sacrificar vistosa somma* in conseguenza del *pre-*

so consiglio; non inferivasi loro forse un *danno*, vieppiù *inteso* perchè con *soprusi*? Ed innanti illuminatissimi e santissimi Magistrati si avrà pure la *fronte alta* a proporre simili tesi! e non si scorgerà in essi la *insofferenza*, la *indignazione*?

Su i danni ed interessi pretesi dall' attore signor Joele.

36. Certo è in diritto che ogni fatto qualunque dell' uomo che arreca danno al terzo, obbliga al risarcimento — Ora se gli avvenimenti a contare dal 18 febbrajo non si fossero succeduti, il signor Joele — avrebbe ritirato la somma per essere ammesso a licitare in ducati 500 presso notar Scotti depositata — avrebbe subaffittato ai fratelli Leone l' appartamento ove attualmente dimora, perciocchè quello acquistato lo era per proprio uso — avrebbe infine a spese dei venditori conformemente ai capitoli della vendita fatto proseguire quelle restaurazioni al cadente muro di mezzogiorno, che in vece si sono sospese. E se quei fatti dal 18 febbrajo in poi si verificarono per opera e consiglio dei venditori e del Monaco, certa è la conseguenza, risultare costoro tenuti alla indennizzazione dei danni occasionati, e che tuttavia potrebbero avvenire.

Nè si dica, che il signor Joele poteva ritirare la somma dei ducati 500 depositati dopo la offerta del sesto giusta l' invito del no-

tajo Scotti del 28 febbrajo; poichè ciò facendo avrebbe riconosciuto quell'operato dai venditori e da Monaco, contro di cui già allora erasi protestato — Nè s'invochi il *citra praejudicium* di ogni diritto, intimato nel 3 marzo ad istanza di tutti gli aggiudicatarii per lo ritiro delle somme depositate, dapoichè il signor Joele, giustamente temendo nello sperimento dei suoi diritti ogni eccezione, e quanto la dialettica forense avesse saputo suggerire, avvertì che avrebbesi potuto dire, il *protestare contro il fatto esser vana cosa;* che col ritirare la somma depositata, qual non si dovea pel patto 1.° dei capitoli di vendita, *se non dopo il pagamento del prezzo*, egli medesimo era disceso in quella condizione da cui non avrebbe potuto trarsi *per pagare il prezzo,* e quindi *per aver la cosa* — All' uopo sarebbe abbisognato un' atto apposito dei venditori e del Monaco, col quale avessero inerito alla fatta protesta.

Nè si dica che incerto è se i fratelli Leone si avessero subaffittato l'appartamento, ove il signor Joele attualmente abita; e se decisa la lite nel prò dello stesso, al medesimo potesse tuttavia restar tempo e modo di subaffittarlo; dapoichè perciò la domanda potrebbe sottomettersi ad instruzione, potrebb' ancora dirsi il danno temuto *non verificato,* ma però *verificabile.*

Nè si dica, che le restaurazioni sospese non

hanno arrecato alcun danno, perciocchè ben lo potranno; ed ove tutt' altro mancasse, resta inservibile ed inaffittabile la grande stalla coi locali di dietro addetta al primo piano del palazzo aggiudicato al signor Joele.

Su i danni ed interessi pretesi da Monaco.

37. Ancora costui contra il signor Joele invoca, e già contro del Prato invocò, quel dettato di ragione, *che chi arreca danno è tenuto a risarcirlo!!* e l' applicò al caso suo, dicendo, che, piacque a del Prato e Joele inserire nel giornale uffiziale un' articolo nel 20 marzo ultimo, col quale si annunciava la lite pendente sulla validità della sesta e della successiva aggiudicazione, *affine che restasse impedito ogni atto che avesse potuto, nullamente per altro, alterarne lo stato*: e che ciò importò di non aver potuto egli, il Monaco, affittare il primo appartamento: chiese perciò, che, col rigetto della domanda principale di Joele, si facesse diritto alla sua riconvenzionale, condannandosi lo stesso *al pagamento della somma annua di affitto.*

Del Prato *(desertore)* e Joele risposero, che colla citazione del 12 marzo fra le altre cose reclamarono i danni ed interessi *per causa di pigioni che forse andavano a mancare*; con che s' intendeva bene *volersi e ricercarsi* che fra l'

altro il 1.° appartamento si affittasse, *e s' inculcava di ciò la cura a chi il poteva.*

Che però Monaco ad alterare lo stato della causa sagacemente attese, con ricercare una persona *influente* cui cedere il 1.° appartamento: ed allora del Prato e Joele credettero sano consiglio d' inserire quell' articolo nel giornale uffiziale.

Che quindi quella pratica era comandata dalla propria difesa, per evitare gli effetti di una *influenza avversa*, per ovviare ai danni che ne sarebbero risultati nei termini delle varie leggi registrate sotto al tit. 7 lib. 4 *de alienatione judicii mutandi caussa facta* del Digesto.

Per quella inserzione non s'intese nè poteva intendersi impedito *ogni atto di conservazione dei frutti della cosa litigiosa*, nel che consiste la locazione.

Infine, che quella inserzione apposta nel giornale del 20 marzo non produsse l' effetto che piace attribuirgli, ne convince il che fin da gennajo l'appartamento era disponibile; che non fu ritrovato a locarsi pella ruina che minaccia il muro di mezzogiorno; che non mancò Monaco fin dal 24 febbrajo fare *apporre l'avviso della locazione di esso;* che ogni discreta offerta presentata era stata da egli respinta, pretendendo ducati 500, mentre che in altri più felici tempi era stato fittato per soli ducati 400.

Tali detti e fatti contenuti nell' atto del

28 marzo non sono stati affatto impugnati da Monaco colle successive difese del 11 corrente.

CONCHIUSIONE

38. Qual confidenza non ispirava una *subasta* proclamata da *personaggi* per natali onestà e discernimento *chiarissimi* — di un bene *a tanti* in comune appartenente, pur *di cognomi illustri* — dalla quale si escludeva *lo sconosciuto* — ed al conosciuto ancora s' imponeva di dar *pruova* degli *effettivi* suoi *mezzi*,

Eppure agli aggiudicatarj diffinitivi si è *sottratta la cosa* aggiudicata nel modo già esposto — per aver i venditori *cambiato consiglio* forse e senza in loro *detrimento* — per procurare ad uno *speculatore* quei vantaggi che si *carpivano* agli onesti *licitatori*, ed ancora *maggiori*.

Dunque altro scampo non vi ha, che — o del tutto e pure una volta *le volontarie* subaste *proscrivere* — o *vindicare la fede pubblica* presa a scherno con mano ferma e severa.

Napoli al 16 aprile 1846.

Carlo Sacchi
Matteo Joele.